

4. In particolare, l'ARES ha:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità, appone il visto di congruità;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità, appone il visto di congruità;

f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende Sociosanitarie locali (ASL) e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, secondo un apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

II) le procedure di selezione del personale del comparto sanità;

III) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;

IV) le procedure di accreditamento ECM;

V) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;

un'ottica di

VI) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;

VII) l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;

VIII) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda di cui all'art. 2 e l'ARES, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;

IX) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;

X) i servizi tecnici per la valutazione della HTA;